9) Il conduttore si impegna ad eseguire le riparazioni di piccola manutenzione di cui all'art. 1576 e 1609 del C.C., nonchè le rimanenti che riguardano la conduzione e la manutenzione dei vari impianti.
Il locatore si impegna a dimostrare, entro la data di inizio della locazione, l'efficenza degli impianti stica dell'immobile nel rispetto delle imposizioni prescritte dalla legge. Il conduttore è tenuto, a sua volta, ad eliminare a sue spese, nel corso della conduzione in affitto, tutti i danni provocati dalla sua negligenza nell'uso delle cose e delle apparecchiature prese in consegna. Il conduttore rimane responsabile per i danni di cui all'art.2051 del C.C. e sui quali il conduttore può prevenire gli eventi dannosi, come ad es. l'allagamento o l'intasamento dei presidi conseguenti al cattivo uso o alla rottura dei servizi.
10) Per giustificati motivi e previo avviso, il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare presa in affitto all'amministratore, al locatore o al suo incaricato. Qualora nelle ipotesi previste dagli articoli 1583 e 1584 del C.C dovesse essere limitato l'uso della casa locata per la necessità di eseguire riparazioni,modifiche o miglioramenti all'intero edificio o a parte di esso, il conduttore non avrà diritto ad alcun risarcimento danni o rimborso spese.
11) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto, così da prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi e costituendosi custode della stessa.
12) Il conduttore non può portare alcuna addizione innovazione,miglioria o modifica alla casa locata o agli impianti ivi esistenti senza preventiva autorizzazione scritta dal locatore. Le eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite rimarranno a beneficio della parte locatrice senza che sia dovuto al conduttore alcun compenso o indennità.
13) Nel caso in cui il locatore intenda vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita dei locali in almeno due giorni alla settimana che le parti concorderanno.
14) Il conduttore al termine della locazione restituirà l'immobile così come lo ha ricevuto Art.1590 del C.C. salvo il normale uso pena il risarcimento del danno.
15) Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
17) Il deposito cauzionale viene versato dal conduttore al locatore nella misura di € 1.[illegible]0,00 (milleottocento/00) alla firma del presente contratto con il quale si rilascia quietanza, tramite assegno bancario n. 52 2041 tratto su Banca ING. La cauzione è infruttifera di interessi e non è imputabile in conto pigione e verrà restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile e dei pagamanti delle varie utenze.
18) Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (art 13 decreto legislativo 196/03).
19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. Le parti di comune accordo si impegnano ad aggiornare il presente contratto sulla base delle nuove pattuizioni che entreranno in vigore.
20) Per quanto non previsto dal seguente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge 431/98 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
21) In caso di controversia il foro competente sarà quello di Perugia
Letto, confermato e sottoscritto
Perugia. Lì 15/09/2006

IL CONDUTTORE

IL LOCATORE

Agli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. dichiariamo di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.